



Scuf
Cron.
Ref.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE

Il Giudice della VIII sezione civile, dott. Giovanna Capilli, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. _____
in data 24.1.2011

trattenuta in decisione

TRA

_____, nato a _____, c.f. _____

, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Fabiani del Foro di
Como ed elett.te domiciliato presso lo studio dell'Avv. _____

giusta procura a margine dell'atto di citazione

(attore)

E

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., società soggetta ad attività di
direzione e coordinamento del socio unico B.N.P. Paribas S.A. – Parigi, codice
fiscale e numero iscrizione Reg. Imprese di Roma _____, con sede in Roma

, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te
domiciliata in _____ presso lo studio dell'Avv. _____

che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti autenticata nella
firma per atto Notaio _____ di Roma in data 19.10.2007 _____

(convenuta)

ar

OGGETTO: anatocismo bancario

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 24.1.2011 che si intende integralmente riportato e trascritto.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 6.6.2008, conviene in giudizio la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. (di seguito "BNL") per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione, dell'applicazione di un tasso d'interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/1993 e dell'addebito di somme per commissioni di massimo scoperto, spese di chiusura periodica del conto ed interessi a saggio usurario, ossia superiore alla soglia indicata dalla legge 108/96 e, per l'effetto condannare la convenuta a pagare alla medesima attrice la somma di € 49.186,74 o la maggiore o minor somma risultante a credito dell'attrice, in esito di istruttoria, per restituzione di somme dalla correntista corrisposte per i titoli di cui sopra, comunque nei limiti dello scaglione di cui all'art. 13 lett. D) d.p.r. 115/02. Con gli interessi legali di mora al saggio di cui al d.lgs 231/02 dal 4 novembre 2004 data della pubblicazione della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 21095 al saldo effettivo".

L'attore in particolare contesta l'applicazione dell'anatocismo bancario, il quantum per commissioni di massimo scoperto, e l'addebito di spese.

Si costituisce la BNL contestando quanto ex adverso dedotto e il rigetto di tutte le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto nonché prescritte, e chiedendo l'accoglimento della domanda riconvenzionale con la condanna dell'attore al pagamento della somma di euro 33.984,47 oltre interessi al tasso prime-rate A.B.I. (ultima rilevazione) dall'1.10.2008 fino all'effettivo pagamento.

Durante il giudizio le parti hanno tentato la conciliazione non andata a buon fine, cosicché si provvedeva all'espletamento di CTU contabile.

Con la consulenza tecnica contabile le cui conclusioni devono ritenersi condivisibili il CTU dott.ssa Francesca Renzi ha ricostruito il conto corrente n. in base agli estratti conto utilizzabili depositati dalle parti per il periodo compreso tra il 1.7.1998 al 30.6.2008. In particolare, il CTU ha ricostruito il saldo del conto corrente al 30.6.2008 (successivamente al 31/3/2008 – data valuta – non ci sono più movimenti) alle seguenti condizioni: applicazione della capitalizzazione annuale

fino al 30/6/2000 e capitalizzazione trimestrale per il periodo successivo; ricalcolo delle commissioni di massimo scoperto e addebito delle spese a fine di ogni chiusura annuale; applicazione dei tassi previsti dall'art. 117 TUB.

Appare superfluo ripercorrere le fasi del noto dibattito dottrinario e giurisprudenziale in materia di capitalizzazione trimestrale (v. Tribunale Roma 23923/09), infatti, costituisce ius receptum l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi praticata dall'istituto di credito stesso (v. Tribunale Roma 3628/10).

In ordine al quantum dovuto, quindi, deve osservarsi che possono essere assunte a base della decisione le risultanze della consulenza tecnica, svolta con metodo corretto, immune da vizi logici e di calcolo e da rilievi critici delle parti.

La consulenza, infatti, ha concluso per un saldo a credito per l'attore pari a € 2.006,36.

Orbene, occorre rilevare che le parti non hanno contestato la CTU dopo l'avvenuto deposito, pertanto, deve ritenersi che le contestazioni di parte convenuta risultanti dalla comparsa conclusionale non sono condivisibili sia perché generiche sia perché tardive, avendo quest'ultima dovuto contestare in sede di consulenza tecnica eventuali problematiche relative ai conteggi effettuati dal CTU, mentre parte convenuta non ha neppure nominato un consulente tecnico di parte.

Da quanto precede, la domanda attrice deve essere accolta e parte convenuta condannata al pagamento della somma di € 2.006,36 oltre interessi dalla domanda.

La domanda riconvenzionale, alla luce delle risultanze della consulenza, non può essere accolta.

Alla luce dello svolgimento del processo e del comportamento processuale delle parti si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura di 2/3, per il resto le spese seguono la soccombenza.

Le spese di consulenza, espletata nell'interesse di entrambe le parti e liquidate con separato decreto, vanno poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta:




- accoglie parzialmente la domanda attrice e per l'effetto condanna la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. al pagamento nei confronti di _____ della somma di € 2.006,36 oltre interessi dalla domanda;
- compensa le spese di lite nella misura di 2/3 e condanna Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. della somma complessiva di euro 2.000,00 di cui euro 1.000,00 per onorari, € 800,00 per diritti, € 100,00 per spese, oltre spese generali 12,5%, iva e c.p.a come per legge;
- pone a carico delle parti, in ragione del 50%, le spese di CTU liquidate con separato decreto.

Roma 1 dicembre 2011

IL GIUDICE

Giovanna Capilli



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Dipartimento di Cancelleria



23/1/2012

IL CANCELLIERE CHI

Carmela Minerva

